

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNO DI RICERCA

N.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, CON SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA BALBI, 5, (CODICE FISCALE 00754150100), DI SEGUITO DENOMINATA "UNIVERSITÀ", RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE GENERALE PROTEMPORE DOTT.SSA TIZIANA BONACETO NATA AD ASSISI L' 11 AGOSTO 1960, DOMICILIATA PER LA CARICA NELLA SEDE SOPRA INDICATA

E

LA DOTT.SSA **MARTINA RESSEGOTTI** NATA A **ROVERETO (TN)** IL **16/12/1988**, RESIDENTE A **NAGO-TORBOLE (TN)**, VIA DELLA LOVA, 8 - TEL. **3337572996** - CODICE FISCALE **RSSMTN88T56H612K**

VISTO

- la Legge 30.12.2010 n. 240 e, in particolare, l'art. 22;
- il D.R. n. 5389 del 28.12.2020, di emanazione del "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca";
- Visto il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 come convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare l'art. 14, comma 6-quaterdecies, che detta la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge medesima, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sopracitata;
- -Visto il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 come convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, in particolare l' art. 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca – cui sono state emendate le disposizioni previste dal succitato D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79 prevedendo la possibilità di indire procedure di conferimento di assegni di ricerca fino al 31.12.2023 limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine;
- -Considerata la conseguente possibilità di indire procedure di conferimento di assegni di ricerca fino al 31.12.2023;
- il D.R. n. 6179 del 27.12.2023, con il quale è stata indetta, tra le altre, per l'area scientifico – disciplinare *SCIENZE FISICHE*, n. 1 selezione pubblica finalizzata al conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il programma n. 7 "Sviluppo di strumenti per l'acquisizione dati e per il controllo delle condizioni di grandi rivelatori a pixel per esperimenti di fisica ai collisori di particelle", settore scientifico-disciplinare *FIS/01 FISICA SPERIMENTALE* presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), per la durata di 1 anno, ;
- il D.R. n. 900 del 22.2.2024, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito della selezione sopra indicata;
- che la Dott.ssa **MARTINA RESSEGOTTI** di seguito indicata in contratto con la denominazione "assegnista" è stata dichiarata vincitrice della selezione medesima;
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 13 del sopra citato Regolamento;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1
(Oggetto)

1. L'Università degli Studi di Genova, come sopra rappresentata, conferisce alla Dott.ssa **MARTINA RESSEGOTTI** n. 1 assegno a tempo determinato per la collaborazione ad attività

di ricerca per il programma denominato “Sviluppo di strumenti per l’acquisizione dati e per il controllo delle condizioni di grandi rivelatori a pixel per esperimenti di fisica ai collisori di particelle”, settore scientifico-disciplinare *FIS/01 FISICA SPERIMENTALE*, presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), per la durata di 1 anno.

2. Il presente contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.

ART. 2

(Durata dell’assegno)

1. L’assegno ha la durata di un anno decorre dal **1.3.2024** fino al **28.2.2025**.
2. Il titolare dell’assegno che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.
3. Le condizioni risolutive del contratto sono riportate nell’art. 15 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, citato in premessa.

ART. 3

(Trattamento economico e normativo)

1. L’importo lordo annuo dell’assegno di ricerca è determinato in € 27.133,00, al netto di tutti gli oneri a carico dell’Università. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. L’assegnista ha l’onere di effettuare l’iscrizione alla gestione separata I.N.P.S..
2. L’Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.
3. Le variazioni delle aliquote INPS rideterminano annualmente il costo dell’assegno.

ART. 4

(Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca)

1. La collaborazione dell’assegnista per il programma descritto in premessa ha carattere continuativo, non meramente occasionale, e si svolge sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia, nei soli limiti del programma di ricerca e in stretto legame con la realizzazione dello stesso, senza orario di lavoro predeterminato.
2. L’assegnista è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento di Fisica (DIFI) una relazione annuale sull’attività svolta.
3. L’assegnista può svolgere parte dell’attività di ricerca all’estero:
 - a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca;
 - b) qualora l’attività di ricerca all’estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all’estero.
4. L’assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di fuori dell’impegno come assegnista, sia compatibile con l’attività di ricerca e previo parere della struttura di afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
5. L’assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia.
6. L’assegnista può svolgere attività all’interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
7. L’assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.

8. L'assegnista dichiara di essere a conoscenza del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e si impegna fin d'ora, nel caso eserciti in concreto poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati, a non accettare incarichi lavorativi o professionali presso i medesimi soggetti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 5
(Rinnovo del contratto)

1. Le modalità di rinnovo del presente contratto sono riportate all'art. 11 del Regolamento citato in premessa

ART. 6
(Risoluzione del contratto)

1. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine in esso previsto.
2. Il contratto si risolve, inoltre, per effetto delle seguenti condizioni:
- a) annullamento della procedura selezione pubblica;
 - b) impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento citato in premessa;
 - c) violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143 del 27.2.2015.

ART. 7
(Disposizioni richiamate)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applica la normativa vigente in materia.

ART. 8
(Registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in carta semplice, in due originali di cui uno viene consegnato all'assegnista e l'altro trattenuto dall'Università, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso per iniziativa e spesa della parte che vi ha interesse.
2. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi delle modificazioni apportate dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 alla tabella b) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASSEGNISTA

PER IL DIRETTORE GENERALE
LA DIRIGENTE DELEGATA
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Paola MORINI)

Martina Ressegotti